



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l'articolo 11”;
- VISTO** in particolare l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- VISTO** altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, mediante il quale è previsto che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
- VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3 *quinquies*, mediante il quale è previsto che “*attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di belle arti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

24 novembre 2006, n. 286”, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

- VISTO** l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che *“nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”*;
- CONSIDERATA** pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita, presso il medesimo Dipartimento, una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il predetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2011, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino corsi triennali di primo livello già attivati dall'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Naba” di Milano”*, con il quale è stato disposto il riordino dei seguenti corsi: Scuola di Pittura: *“Pittura e arti visive”*; Scuola di progettazione artistica per l'impresa: *“Design”*, *“Graphic Design e Art Direction”*; Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte: *“Media Design e Arti Multimediali”*;
- VISTA** la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 15 febbraio 2019, per il corso in *“Media Design e Arti Multimediali”*, *“Graphic Design e Art Direction”*, *“Fashion Design”* e *“Pittura e Arti Visive”* avanzata dall'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta *“Nuova Accademia di belle arti – NABA”*, per la sede decentrata di Roma, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
- VISTO** il parere favorevole, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, espresso in data 31 luglio 2019, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in merito all'istanza avanzata per l'a.a. 2019/2020 dall'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta NABA di Milano, sede decentrata presso Roma, relativamente ai corsi di Diploma accademico di primo livello in Pittura: *“Pittura e Arti Visive”* (DAPL01); Progettazione artistica per l'impresa *“Graphic design e Art Direction”* (DAPL06), Progettazione artistica per l'impresa *“Fashion design”*, (DAPL06); Nuove tecnologie dell'arte *“Media design e arti multimediali”* (DAPL08);
- VISTO** il parere favorevole, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, espresso in virtù del richiamato articolo 1, comma 27,



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

della legge 13 luglio 2015, n. 107, in data 5 giugno 2019, dalla Commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici AFAM di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;

**DECRETA:**

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Nuova Accademia di belle arti – NABA" con sede a Milano è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Roma dei corsi di seguito indicati già autorizzati presso la sede di Milano e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello:
  - Media Design e Arti Multimediali (DAPL08);
  - Graphic Design e Art Direction (DAPL06);
  - Fashion Design (DAPL06);
  - Pittura e Arti Visive (DAPL01).
2. L'ordinamento didattico dei corsi di studio di cui al comma 1 è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede a:
  - a. comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
  - b. rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica della sede decentrata di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati presso tale sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

  
IL MINISTRO  
*On.le prof. Lorenzo Fioramonti*